



Ministero dell' Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
SEZIONE REGIONALE DELLE MARCHE

SO.GE.NU.S. S.p.A.

27 DIC. 2011

Prot. N° 2.205/4

Cat. Cl. Fasc.

RACCOMANDATA

ALBO GESTORI AMBIENTALI
Prot. n. 13468

16 DIC. 2011

SEZ. REG. MARCHE

SPETT. LE DITTA
SO.GE.NU.S. SPA
VIA CORNACCHIA, 12
FRAZIONE MOIE
60030 MAIOLATI SPONTINI (AN)

**OGGETTO: REVISIONE ALL' ELENCO SPECIALE DELLE IMPRESE CHE
EFFETTUANO IL TRASPORTO DI RIFIUTI**

Si invia, in allegato, il provvedimento di Revisione all'Elenco Speciale delle imprese che
effettuano il trasporto di rifiuti.

Distinti saluti.

Ricevuto 28/12/2011

[Signature]

L' IMPIEGATO ADDETTO

[Signature]

(VN)

CAT 5 IE

VALIDITA' DAL 07.12.2011

" AL 07.12.2016



Camera
di Commercio
Ancona

Piazza XXIV Maggio, 1
60124 Ancona, ITALIA
Tel. +39 071 58 98 37/4372

Fax +39 071 58 98 215

C.F. 80002890426

P.IVA 00697940426

Codice modello: M02_P16_SP03

Nome modello: LETTERA INVIO PROVVEDIMENTO DEFINITIVO rev. 06/07/2009

www.an.camcom.gov.it

**ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
SEZIONE REGIONALE MARCHE**

Presso

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ancona

IL PRESIDENTE

della Sezione Regionale dell' Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto l'art.212 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

Visto il decreto 28 aprile 1998 n. 406 del Ministero dell'Ambiente di concerto con i Ministri dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, dei Trasporti, della Navigazione e del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica recante la disciplina dell' Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

Visto il decreto 8 ottobre 1996, in particolare l'art.5, modificato con decreto 23 aprile 1999 del Ministro dell'Ambiente con il quale sono state stabilite le modalità per la prestazione delle idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;

Visto il parere favorevole della Sezione Regionale in data 21.11.2011 all' iscrizione della ditta "SO.GE.NU.S. spa" per la Categoria 5/E dell'Albo di cui al D.M. 406/98;

Visto il parere favorevole della Sezione Regionale nella seduta del 7.12.2011 all'accettazione della fideiussione n. 1949430 del 30.11.2011 per la categoria 5/E dell'Albo prestate dalla società "Coface Compagnia Assicurazioni e Riassicurazioni spa" a favore del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e a garanzia della ditta "SO.GE.NU.S. spa" con sede a Moie di Maiolati Spontini (AN) Via Cornacchia, 12 - ai sensi del DM 406/98;

Visto in particolare l'art.30 comma 5 del sopracitato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22 modificato ed integrato con il decreto legislativo 8 novembre 1997 n. 389;

DISPONE

Art. 1

Sono accettate le garanzie finanziarie, limitatamente a quanto conforme all'allegato 1 al D.M. 8 ottobre 1996 modificato con D.M. 23 aprile 1999, prestate con fideiussione n.1949430 del 30.11.2011 per la categoria 5/E dell'Albo prestate dalla società "Coface Compagnia Assicurazioni e Riassicurazioni spa" a favore del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e a garanzia della ditta "SO.GE.NU.S. spa" con sede a Moie di Maiolati Spontini (AN) Via Cornacchia, 12 - ai sensi del DM 406/98;

Art. 2

1. Le imprese registrate ai sensi del regolamento CE n. 761/2001, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas) e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 212, comma 7, del D. Lgs. 152/2006 in materia di riduzione delle garanzie finanziarie, sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 16, del D.M. 406/1998.

2. Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al comma 1, l'impresa iscritta deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal D.M. 8 ottobre 1996, così come modificato dal D.M. 23 aprile 1999.

Il presente provvedimento è emesso in n.2 esemplari ad unico effetto di cui uno rilasciato all'interessato per gli usi consentiti dalla legge.

IL PRESIDENTE
(Dott. Giuseppe Fiorini)

IL V. PRESIDENTE
(Avv. Paolo Costanzi)
Paolo Costanzi



12 DIC. 2011



**Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLE MARCHE**

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ANCONA
P.zza XXIV Maggio, 1
Dlgs 152/06

Numero d'iscrizione

AN/15

Il Presidente della Sezione regionale delle Marche dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;

Visto, altresì, il comma 10 dell'articolo 212 del D. Lgs. 152/06, come sostituito dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 205/10, il quale prevede che l'iscrizione all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettere a) e b);

Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n.1), modificato con decreto 23 aprile 1999 (pubblicato sulla G.U. 26 giugno 1999, n. 148) recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti;

Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo n. 1 del 30 gennaio 2003, relativa ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, e n. 3 del 16 luglio 1999, e successive modifiche e integrazioni, relativa ai requisiti professionali del responsabile tecnico;

Vista la richiesta di revisione presentata in data 09/08/2011 registrata al numero di protocollo 9889/2011;

Vista la deliberazione della Sezione regionale delle Marche di data 21/11/2011 con la quale è stata accolta la domanda di iscrizione all'Albo nella categoria 5 classe E dell'impresa/Ente **SO.GE.NU.S SPA**;

Vista la deliberazione della Sezione regionale delle Marche in data 07/12/2011 con cui sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa/fideiussione bancaria n. **1949430** prestate da **Coface Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a.** per l'importo di Euro **51645,69** per la categoria 5 classe E dell'impresa/Ente **SO.GE.NU.S SPA**.

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

Denominazione: **SO.GE.NU.S SPA**
Con Sede a: **MAIOLATI SPONTINI (AN)**
Indirizzo: **VIA CORNACCHIA, 12**
Località: **FRAZIONE MOIE**
CAP: **60030**
C. F.: **01141940427**
è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali come segue:

Art. 2

(responsabile/i tecnico/i)

RAGAINI MAURO

codice fiscale: **RGNMRA58P04C248N**
abilitato per la categoria e class:

5 - E

SO.GE.NU.S SPA
Numero Iscrizione **AN00015**
Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.13346/2011 del 12/12/2011



Art. 3

(categorie, tipologie di rifiuti e mezzi utilizzabili)

Iscrizione Ordinaria

categoria:

5 Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi

classe:

E quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 t. e inferiore a 6.000 t.

inizio validità: 07/12/2011

fine validità: 07/12/2016

Elenco mezzi:

Targa: AD34005

Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

numero di telaio: ZA9700PG2B4F64323

Targa: AZ830JN

Categoria veicolo: AUTOCARRO

numero di telaio: WJME2JSJ004205858

Targa: BV880VE

Categoria veicolo: AUTOCARRO

numero di telaio: ZCFC65A0005859711

Targa: CH166ZT

Categoria veicolo: AUTOCARRO

numero di telaio: XLRAS85XC0E613968

Rifiuti per i mezzi sopraindicati

[01.03.04*] [01.03.05*] [01.03.07*] [01.04.07*] [01.05.05*] [01.05.06*] [02.01.08*] [03.01.04*] [03.02.01*]
[03.02.02*] [03.02.03*] [03.02.04*] [03.02.05*] [04.01.03*] [04.02.14*] [04.02.16*] [04.02.19*] [05.01.02*]
[05.01.03*] [05.01.04*] [05.01.05*] [05.01.06*] [05.01.07*] [05.01.08*] [05.01.09*] [05.01.11*] [05.01.12*]
[05.01.15*] [05.06.01*] [05.06.03*] [05.07.01*] [06.01.01*] [06.01.02*] [06.01.03*] [06.01.04*] [06.01.05*]
[06.01.06*] [06.02.01*] [06.02.03*] [06.02.04*] [06.02.05*] [06.03.11*] [06.03.13*] [06.03.15*] [06.04.03*]
[06.04.04*] [06.04.05*] [06.05.02*] [06.06.02*] [06.07.01*] [06.07.02*] [06.07.03*] [06.07.04*] [06.08.02*]
[06.09.03*] [06.10.02*] [06.13.01*] [06.13.02*] [06.13.04*] [06.13.05*] [07.01.01*] [07.01.03*] [07.01.04*]
[07.01.07*] [07.01.08*] [07.01.09*] [07.01.10*] [07.01.11*] [07.02.01*] [07.02.03*] [07.02.04*] [07.02.07*]
[07.02.08*] [07.02.09*] [07.02.10*] [07.02.11*] [07.02.14*] [07.02.16*] [07.03.01*] [07.03.03*] [07.03.04*]
[07.03.07*] [07.03.08*] [07.03.09*] [07.03.10*] [07.03.11*] [07.04.01*] [07.04.03*] [07.04.04*] [07.04.07*]
[07.04.08*] [07.04.09*] [07.04.10*] [07.04.11*] [07.04.13*] [07.05.01*] [07.05.03*] [07.05.04*] [07.05.07*]
[07.05.08*] [07.05.09*] [07.05.10*] [07.05.11*] [07.05.13*] [07.06.01*] [07.06.03*] [07.06.04*] [07.06.07*]
[07.06.08*] [07.06.09*] [07.06.10*] [07.06.11*] [07.07.01*] [07.07.03*] [07.07.04*] [07.07.07*] [07.07.08*]
[07.07.09*] [07.07.10*] [07.07.11*] [08.01.11*] [08.01.13*] [08.01.15*] [08.01.17*] [08.01.19*] [08.01.21*]
[08.03.12*] [08.03.14*] [08.03.16*] [08.03.17*] [08.03.19*] [08.04.09*] [08.04.11*] [08.04.13*] [08.04.15*]
[08.04.17*] [08.05.01*] [09.01.01*] [09.01.02*] [09.01.03*] [09.01.04*] [09.01.05*] [09.01.06*] [09.01.11*]
[09.01.13*] [10.01.04*] [10.01.09*] [10.01.13*] [10.01.14*] [10.01.16*] [10.01.18*] [10.01.20*] [10.01.22*]
[10.02.07*] [10.02.11*] [10.02.13*] [10.03.04*] [10.03.08*] [10.03.09*] [10.03.15*] [10.03.17*] [10.03.19*]
[10.03.21*] [10.03.23*] [10.03.25*] [10.03.27*] [10.03.29*] [10.04.01*] [10.04.02*] [10.04.03*] [10.04.04*]
[10.04.05*] [10.04.06*] [10.04.07*] [10.04.09*] [10.05.03*] [10.05.05*] [10.05.06*] [10.05.08*] [10.05.10*]
[10.06.03*] [10.06.06*] [10.06.07*] [10.06.09*] [10.07.07*] [10.08.08*] [10.08.10*] [10.08.12*] [10.08.15*]

SO.GE.NU.S SPA

Numero Iscrizione AN00015

Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.13346/2011 del 12/12/2011



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLE MARCHE

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ANCONA
P.zza XXIV Maggio, 1
Dlgs 152/06

[10.08.17*] [10.08.19*] [10.09.05*] [10.09.07*] [10.09.09*] [10.09.11*] [10.09.13*] [10.09.15*] [10.10.05*]
[10.10.07*] [10.10.09*] [10.10.11*] [10.10.13*] [10.10.15*] [10.11.09*] [10.11.11*] [10.11.13*] [10.11.15*]
[10.11.17*] [10.11.19*] [10.12.09*] [10.12.11*] [10.13.09*] [10.13.12*] [10.14.01*] [11.01.05*] [11.01.06*]
[11.01.07*] [11.01.08*] [11.01.09*] [11.01.11*] [11.01.13*] [11.01.15*] [11.01.16*] [11.01.98*] [11.02.02*]
[11.02.05*] [11.02.07*] [11.03.01*] [11.03.02*] [11.05.03*] [11.05.04*] [12.01.06*] [12.01.07*] [12.01.08*]
[12.01.09*] [12.01.10*] [12.01.12*] [12.01.14*] [12.01.16*] [12.01.18*] [12.01.19*] [12.01.20*] [12.03.01*]
[12.03.02*] [13.01.01*] [13.01.04*] [13.01.05*] [13.01.09*] [13.01.10*] [13.01.11*] [13.01.12*] [13.01.13*]
[13.02.04*] [13.02.05*] [13.02.06*] [13.02.07*] [13.02.08*] [13.03.01*] [13.03.06*] [13.03.07*] [13.03.08*]
[13.03.09*] [13.03.10*] [13.04.01*] [13.04.02*] [13.04.03*] [13.05.01*] [13.05.02*] [13.05.03*] [13.05.06*]
[13.05.07*] [13.05.08*] [13.07.01*] [13.07.02*] [13.07.03*] [13.08.01*] [13.08.02*] [14.06.01*] [14.06.02*]
[14.06.03*] [14.06.04*] [14.06.05*] [15.01.10*] [15.01.11*] [15.02.02*] [16.01.04*] [16.01.07*] [16.01.08*]
[16.01.09*] [16.01.10*] [16.01.11*] [16.01.13*] [16.01.14*] [16.01.21*] [16.02.09*] [16.02.10*] [16.02.11*]
[16.02.12*] [16.02.13*] [16.02.15*] [16.03.03*] [16.03.05*] [16.04.01*] [16.04.02*] [16.04.03*] [16.05.04*]
[16.05.06*] [16.05.07*] [16.05.08*] [16.06.01*] [16.06.02*] [16.06.03*] [16.06.06*] [16.07.08*] [16.07.09*]
[16.08.02*] [16.08.05*] [16.08.06*] [16.08.07*] [16.09.01*] [16.09.02*] [16.09.03*] [16.09.04*] [16.10.01*]
[16.10.03*] [16.11.01*] [16.11.03*] [16.11.05*] [17.01.06*] [17.02.04*] [17.03.01*] [17.03.03*] [17.04.09*]
[17.04.10*] [17.05.03*] [17.05.05*] [17.05.07*] [17.06.01*] [17.06.03*] [17.06.05*] [17.08.01*] [17.09.01*]
[17.09.02*] [17.09.03*] [18.01.03*] [18.01.06*] [18.01.08*] [18.01.10*] [18.02.02*] [18.02.05*] [18.02.07*]
[19.01.05*] [19.01.06*] [19.01.07*] [19.01.10*] [19.01.11*] [19.01.13*] [19.01.15*] [19.01.17*] [19.02.04*]
[19.02.05*] [19.02.07*] [19.02.08*] [19.02.09*] [19.02.11*] [19.03.04*] [19.03.06*] [19.04.02*] [19.04.03*]
[19.07.02*] [19.08.06*] [19.08.07*] [19.08.08*] [19.08.10*] [19.08.11*] [19.08.13*] [19.10.03*] [19.10.05*]
[19.11.01*] [19.11.02*] [19.11.03*] [19.11.04*] [19.11.05*] [19.11.07*] [19.12.06*] [19.12.11*] [19.13.01*]
[19.13.03*] [19.13.05*] [19.13.07*] [20.01.21*] [20.01.23*] [20.01.26*] [20.01.29*] [20.01.33*] [20.01.35*]
[20.01.37*]

Art. 4
(prescrizioni)

La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione o copia del provvedimento corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- 2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e del D.M. 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni;
- 3) L'idoneità tecnica dei mezzi, attestata dalla perizia giurata, deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti.
- 4) E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- 5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo.
- 6) I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni.
- 7) E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:

SO.GE.NU.S SPA
Numero Iscrizione AN00015
Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.13346/2011 del 12/12/2011



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLE MARCHE

istituata presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ANCONA
P.zza XXIV Maggio, 1
Dlgs 152/06

- A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

8) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;

9) L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose.

L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni:

a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.

b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.

Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose

10) I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.

11) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi.

12) Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS) e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 212, comma 10, del Dlgs. 152/06 in materia di riduzione delle garanzie finanziarie, sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 16 del DM 406/98.

13) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'impresa iscritta deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal DM 8 ottobre 1996, così come modificato dal DM 23 aprile 1999

14) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Resta fermo l'obbligo dell'impresa a osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.

Art. 5
(ricorso)

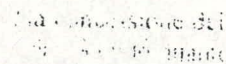
Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

ANCONA, 12/12/2011

Il Segretario
- Dott. Roberto Ronchitelli -



Il Vice Presidente
- Dott. Paolo Costanzi -



SO.GE.NU.S SPA
Numero Iscrizione AN00015
Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.13346/2011 del 12/12/2011

